




ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI TRENTO



Ordine Ingegneri - Bolzano
Ingenieurkammer - Bozen



ORDINE DEGLI
INGEGNERI
DI VERONA
E PROVINCIA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

Facoltà di Ingegneria



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



LUIGI NEGRELLI
FONDAZIONE PER LA DIFFUSIONE
DELLA SCIENZA

**CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DI TIROCINI FINALIZZATI
ALLA QUALIFICAZIONE DELL'ACCESSO ALLA PROFESSIONE
DI INGEGNERE E ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO IN ALTO
APPRENDISTATO**

tra

e

l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento, con sede legale in Piazza S. Maria Maggiore n. 23, 38122 Trento, codice fiscale n° 80013270220, d'ora in poi denominato "Ordine", rappresentato dall'ing. Antonio Armani, nato a Trento il 26.04.1961 in qualità di Presidente pro tempore,

e

l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Bolzano, con sede legale in Via Cassa di Risparmio, n.15, 39100 Bolzano, codice fiscale n° 80016120216 d'ora in poi denominato "Ordine", rappresentato dall'ing. Guglielmo Concer, nato a Bolzano il 29.08.1954 in qualità di Presidente pro tempore,

e

l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Verona, con sede legale in Via Leoncino, n.5, 37121 Verona, codice fiscale n° 80015800230, d'ora in poi denominato "Ordine", rappresentato dall'ing. Ilaria Segala, nata a Verona il 10.10.1978 in qualità di Presidente pro tempore,

e

l'Università degli Studi di Trento, con sede legale in via Belenzani 12, 38122 Trento, codice fiscale n° 00340520220, d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dal prof. Davide Bassi, nato a Genova il 30.09.1948, in qualità di rappresentante legale,

e

la Provincia Autonoma di Trento, con sede legale in Piazza Dante, 15 38122 Trento, codice fiscali n° 00337460224 d'ora in poi denominata "PAT", rappresentata dal Presidente Lorenzo Dellai nato a Trento il 28.11.1959,

e

la Fondazione Luigi Negrelli, con sede legale in Piazza S. Maria Maggiore n. 23, 38122 Trento codice fiscale e partita I.V.A. n° 02109830220, d'ora in poi denominata "Fondazione", rappresentata dall'ing. Antonio Armani, nato a Trento il 26.04.1961 in qualità di Presidente pro tempore,

e di seguito denominate anche le "Parti"

Premesso

- che le Parti concordano sulla necessità di promuovere la figura professionale dell'ingegnere e favorire la formazione al lavoro dei laureati in ingegneria e la loro partecipazione attiva a processi di produzione di innovazione e di sviluppo di impresa;
- che le Parti intendono supportare la transizione dei laureati in ingegneria dall'università al mondo del lavoro e, a tale fine, sperimentare l'utilizzo dell'alto apprendistato quale strumento privilegiato per rispondere sia ai bisogni di professionalità del territorio sia alle aspettative occupazionali dei giovani;
- che le Parti intendono attivare un progetto per la qualificazione dell'accesso alla professione di Ingegnere offrendo la possibilità di aderire a un percorso di tirocinio formativo mirato al superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione che possa anche essere propedeutico al successivo ingresso nel mondo del lavoro, anche tramite contratto di apprendistato;
- che le Parti ritengono strategica, pur nel rispetto del vigente impianto normativo relativo all'accesso alla professione, una verifica delle competenze fondata anche sull'esperienza lavorativa o di formazione/lavoro;
- che le Parti ritengono che la conoscenza diretta del mondo del lavoro e l'incontro con l'ambiente professionale garantiti dallo strumento del tirocinio svolto dal laureato completino la formazione per la futura professione e quindi migliorino il collegamento tra domanda e offerta di impiego,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

1. Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio finalizzato alla qualificazione dell'accesso alla professione di Ingegnere (di seguito "tirocinio").
2. La presente Convenzione definisce le linee generali di indirizzo da prendere in considerazione, anche nel caso in cui il tirocinio sia proposto a laureati della Facoltà di Ingegneria dell'Università da parte di soggetti non firmatari della Convenzione, per potere accedere ai corsi di approfondimento di cui al successivo art. 13.

Art. 2 - Destinatari, obiettivo e durata del tirocinio

1. Il tirocinio è rivolto a laureati non ancora abilitati dei corsi di laurea triennale e magistrale della Facoltà di Ingegneria dell'Università.
2. Il tirocinio è finalizzato a far acquisire al tirocinante conoscenze pratiche di base necessarie al futuro svolgimento della libera professione. Nell'impegno del tirocinante rientra anche la frequenza ai corsi di approfondimento descritti nel successivo art. 13.
3. Il tirocinio ha una durata di 6 mesi, cui corrisponde un impegno pari a 800 ore.

Art. 3 - Definizione del progetto formativo

1. Ogni tirocinio viene formalizzato con la stesura di un progetto formativo e di orientamento, attivato sulla base della presente Convenzione, che è sottoscritto:
 - a. dal tirocinante;
 - b. dal referente della struttura ospitante;
 - c. dal tutor universitario;
 - d. dal responsabile dei progetti di tirocinio dell'Ordine cui appartiene la struttura ospitante.
2. Il progetto formativo descrive il percorso di formazione e apprendimento previsto per il tirocinante, indicando gli ambiti in cui il tirocinante dovrà svolgere la propria attività. Il progetto formativo deve essere redatto coerentemente a quanto previsto ai successivi articoli che disciplinano gli impegni delle Parti firmatarie della presente Convenzione.

Art. 4 - Caratteristiche dei soggetti ospitanti

1. Per poter realizzare i tirocini i soggetti ospitanti devono possedere i seguenti requisiti:
 - a. avere un titolare (o socio o rappresentante legale, o per delega) iscritto all'Albo degli Ingegneri;
 - b. disporre di una postazione di lavoro completa di tutti gli strumenti necessari da destinare al/i tirocinante/i e adeguata in relazione al tipo di attività prevista dal progetto formativo.
2. L'Università, di concerto con gli Ordini firmatari, può individuare all'interno della propria organizzazione le strutture in possesso dei requisiti assimilabili a quelli di cui al comma precedente, in termini di volume e complessità di attività gestite e riferite all'ambito dell'ingegneria. Tali strutture possono svolgere la funzione di soggetti ospitanti secondo quanto previsto nella presente Convenzione. In tal caso sottoscrive il progetto il responsabile dei progetti di tirocinio dell'Ordine degli Ingegneri di Trento.
3. I soggetti ospitanti al termine del tirocinio possono, nel rispetto della normativa vigente sul contratto di apprendistato, trasformarsi in datori di lavoro.

Art. 5 - Bandi di partecipazione, requisiti e selezione degli idonei

1. L'Università, con cadenza almeno semestrale, pubblica specifici bandi di selezione per un numero di tirocini pari al numero delle disponibilità segnalate dai soggetti ospitanti, specificando eventualmente il numero di tirocini collegabili a un percorso di alto apprendistato della durata di almeno un anno.
2. La selezione avviene sulla base del curriculum vitae presentato dal candidato, che deve essere completo del curriculum studiorum seguito. Possono partecipare alla selezione:
 - a. i laureati da non più di 12 mesi dei corsi di laurea magistrale della Facoltà di Ingegneria dell'Università che hanno ottenuto un punteggio di laurea pari almeno a 99/110;
 - b. i laureati da non più di 12 mesi dei corsi di laurea triennale della Facoltà di Ingegneria dell'Università che hanno ottenuto un punteggio di laurea pari almeno a 99/110 e che non risultano iscritti a un corso di laurea magistrale.

3. La Commissione di cui all'art. 14, d'ora in poi denominata "Commissione", redige l'elenco dei candidati ammessi a svolgere il tirocinio e ne cura la trasmissione alle Parti, le quali hanno l'onere di diffonderlo a tutti i soggetti ospitanti individuando gli strumenti più idonei a facilitare l'incontro tra candidati ammessi e soggetti ospitanti.

Art. 6 - Borse di studio e modalità di erogazione

1. Per ogni tirocinante è prevista una borsa di studio di natura indennitaria pari almeno all'80% dell'importo lordo delle borse di dottorato erogate dall'Università.
2. L'importo delle borse è a carico del soggetto ospitante. La borsa è erogata dalla Fondazione con cadenza bimestrale, secondo modalità da definire, tenuto conto di quanto previsto al successivo art. 8, comma 1 lett. e).
3. Il soggetto ospitante e il tirocinante, in caso di gravi e giustificati motivi, possono interrompere l'attività di tirocinio, dandone tempestiva comunicazione alla Fondazione e alla Commissione e inviando, contestualmente a detta comunicazione, una relazione sull'attività svolta fino a quel momento dal tirocinante. In questo caso la borsa di studio viene corrisposta per la quota parte del tirocinio svolto.

Art. 7 - Impegni degli Ordini

Ciascun Ordine si impegna a:

- a. informare i propri iscritti in merito al programma definito nella presente Convenzione, all'impegno finanziario richiesto e agli impegni nei confronti del tirocinante/apprendista, come definiti nell'art. 8;
- b. far pervenire con cadenza trimestrale alla Commissione l'elenco dei soggetti disponibili ad ospitare i tirocinanti, segnalando i soggetti interessati a promuovere un percorso di alto apprendistato;
- c. designare il responsabile che sottoscrive i progetti formativi e a cui spetta la verifica del corretto svolgimento dei tirocini; al responsabile possono riferirsi il tirocinante e il tutor universitario, per eventuali problemi con il soggetto ospitante, e il referente della struttura ospitante, per eventuali problemi con il tirocinante;
- d. garantire il rispetto degli impegni finanziari da parte dei singoli soggetti ospitanti propri iscritti e la loro fattiva collaborazione con la Fondazione.

Art. 8 - Impegni del Soggetto Ospitante

Il soggetto ospitante si impegna a:

- a. individuare un referente della struttura che segua e verifichi l'attività formativa del tirocinio e al quale il tirocinante possa rivolgersi per eventuali necessità di tipo organizzativo;
- b. versare alla Fondazione in rate trimestrali anticipate l'importo della borsa di studio;
- c. rispettare quanto concordato nel progetto di tirocinio, garantendo al tirocinante le migliori condizioni possibili per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto formativo;
- d. favorire la partecipazione del tirocinante ai corsi di approfondimento;

- e. verificare costantemente lo stato di avanzamento del progetto di tirocinio, segnalando tempestivamente alla Fondazione eventuali variazioni o elementi che ostino all'erogazione della borsa bimestrale o che ne riducano l'entità in relazione all'effettivo apporto del tirocinante;
- f. curare la definizione del percorso formativo dell'apprendista, di concerto con la Commissione.

Art. 9 - Impegni dell'Università

L'Università si impegna a :

- a. gestire la diffusione dei bandi di selezione per lo svolgimento dei tirocini;
- b. garantire alla Fondazione tutte le informazioni necessarie per l'erogazione delle rate delle borse;
- c. garantire per ogni tirocinio un tutor universitario;
- d. curare l'iter amministrativo di avvio dei tirocini nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tirocini - art. 18 legge 24 giugno 1997, n° 196, e D.M. 25 marzo 1998, n° 142 - compresa in particolare la trasmissione di copia della presente Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla Regione o alla Provincia delegata, alla struttura territoriale del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali;
- e. definire, di concerto con le Parti firmatarie, i contenuti dei corsi di approfondimento di cui al successivo art. 13 assicurandone il coordinamento.

Art. 10 - Impegni della Fondazione

La Fondazione si impegna a:

- a. garantire con cadenza bimestrale l'erogazione delle rate delle borse ai tirocinanti;
- b. comunicare alla Divisione Career Service dell'Università eventuali interruzioni di tirocinio o variazioni rispetto a quanto previsto dal progetto formativo.

Art. 11 - Impegni della PAT

La PAT, nel quadro delle azioni, anche sperimentali, volte al sostegno dei giovani che intendono avviarsi alle professioni e in armonia con la normativa vigente, si impegna a:

- a. individuare possibili misure, anche integrative delle borse di studio di cui all'articolo 6, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili sul proprio bilancio;
- b. supportare i percorsi di formazione previsti dall'art.13.

Art. 12 - Impegni del tirocinante

1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
 - a. svolgere le attività previste dal progetto formativo;
 - b. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

- c. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e ai prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - d. seguire le indicazioni del referente del soggetto ospitante e rispettare i regolamenti disciplinari della struttura ospitante, gli orari di presenza concordati e le modalità di fruizione delle strutture e dei servizi messi a disposizione;
 - e. riferirsi al responsabile dei progetti dell'Ordine per eventuali problemi con il soggetto ospitante;
 - f. comunicare tempestivamente eventuali imprevisti che richiedano una modifica del progetto formativo e di orientamento (cambio sede, variazioni d'orario, assenze, variazioni sulla durata del tirocinio) e seguire le indicazioni ricevute in merito.
2. Nel corso e al termine dell'esperienza il tirocinante è inoltre tenuto ad autorizzare il soggetto ospitante all'utilizzo dei risultati della propria attività di tirocinio.

Art. 13 - Attività formative di approfondimento

1. Coerentemente con quanto richiamato nelle premesse della presente Convenzione, l'Università garantisce la propria disponibilità a concorrere alla realizzazione di corsi di approfondimento destinati ai tirocinanti e agli apprendisti in materie economiche, giuridiche e su argomenti di interesse collegati all'esperienza di tirocinio e al percorso di apprendistato, i cui contenuti sono individuati dalla Commissione.
2. Gli oneri finanziari derivanti dall'attivazione dei corsi di approfondimento destinati ai tirocinanti sono concordati tra le Parti, tenuto conto del supporto finanziario che può essere garantito dalla Fondazione, dalla PAT o da altri soggetti.

Art. 14 - Commissione

1. Il controllo e la gestione del progetto di cui alla presente Convenzione sono esercitati da una Commissione costituita da un rappresentante dell'Università (il Preside della Facoltà di Ingegneria o un suo delegato), da un rappresentante per ciascuno degli Ordini firmatari (il Presidente dell'Ordine o un suo delegato) e da un membro designato dalla PAT. La Commissione elegge al suo interno il Presidente.
2. La Commissione:
 - a. valuta le proposte di tirocinio avanzate dai soggetti proponenti e trasmette all'Università l'elenco dei soggetti idonei ad ospitare l'attività di tirocinio;
 - b. redige l'elenco dei candidati ammessi a svolgere il tirocinio e ne cura la trasmissione alle Parti;
 - c. definisce il programma e le modalità di svolgimento dei corsi di approfondimento e formula proposte in ordine alla copertura dei conseguenti oneri finanziari;
 - d. verifica periodicamente lo stato di avanzamento del progetto di cui alla presente Convenzione;
 - e. monitora l'effettiva trasformazione dei tirocini in inserimenti lavorativi.
3. La Commissione si riunisce con cadenza almeno trimestrale.

Art. 15 - Certificazione

1. Sia le ore di tirocinio, sia le ore impegnate nei corsi di approfondimento vengono annotate su apposito registro. Al termine del tirocinio viene rilasciato a ogni tirocinante un documento attestante l'attività svolta e i risultati conseguiti, che è sottoscritto dal referente delle struttura ospitante, dal responsabile dei progetti di tirocinio dell'Ordine cui afferisce la struttura ospitante e dal tutor universitario.
2. La formazione prevista all'interno di ogni percorso di apprendistato viene attestata e certificata con modalità previste dalla normativa vigente, come disposto dai competenti Servizi della PAT.

Art. 16 - Coperture assicurative

1. Durante il periodo di tirocinio l'Università assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro (Compagnia INA - Assitalia - Ag. di Trento polizza n° 088/429120) e per la responsabilità civile verso terzi (Compagnia Lloyd's of London - Ag. di Pistoia polizza n° 1861391). L'Università, inoltre, garantisce la copertura INAIL mediante la speciale forma "gestione per conto" dello Stato prevista dal combinato disposto dagli articoli 127 e 190 del Testo Unico n° 1124/65 e regolamentata dal D.M. 10.10.1985. In caso di incidente occorso al tirocinante nello svolgimento delle attività di tirocinio, lo stesso tirocinante dovrà comunicarlo immediatamente all'Università e al soggetto ospitante, facendo pervenire ad entrambi la documentazione necessaria. Le coperture assicurative comprendono anche le attività svolte dal tirocinante al di fuori delle sedi del soggetto ospitante e comunque rientranti nelle attività previste dal progetto formativo e di orientamento.
2. Ai soli fini e per gli effetti del D.Lgs. 09.04.2008 n.81, e successive integrazioni e modifiche, il tirocinante è equiparato ai lavoratori del soggetto ospitante. Compete al "Datore di lavoro" del Soggetto ospitante l'attuazione delle misure per la tutela e per la sicurezza sui luoghi di lavoro previste dalla normativa vigente, comprese quelle in materia di dispositivi di protezione individuale, di informazione, formazione e addestramento, nonché l'eventuale sorveglianza sanitaria.
3. Agli apprendisti sono garantite le coperture assicurative previste dal contratto stesso.

Art. 17 - Trattamento dati

1. Le Parti firmatarie dichiarano di essere informate e di acconsentire al trattamento dei dati personali, raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, ai sensi del decreto legislativo 196/2003.
2. Ogni Ordine si impegna a notificare ai soggetti ospitanti, propri iscritti, che i dati raccolti loro riguardanti verranno utilizzati al solo scopo di promuovere e realizzare i progetti di tirocinio previsti dalla presente Convenzione.


Art. 18 - Durata della Convenzione e norme finali

1. La presente Convenzione decorre dalla data sottoindicata, ha validità di due anni rinnovabili, salvo disdetta scritta, a mezzo lettera raccomandata A/R, da effettuare entro tre mesi dalla scadenza.
2. I rapporti che il soggetto ospitante intrattiene con il tirocinante, ai sensi della presente Convenzione, non costituiscono in alcun modo rapporto di lavoro.
3. Il tirocinio disciplinato dalla presente Convenzione non dà luogo a diritti ai fini dello svolgimento dell'Esame di stato per l'accesso alla professione di Ingegnere. Nel caso di revisione della normativa relativa all'accesso alla professione di Ingegnere la presente Convenzione sarà rivista al fine di recepire le nuove disposizioni normative.
4. Il tirocinio disciplinato dalla presente Convenzione non dà inoltre luogo a diritti sulla trasformazione del tirocinio in percorso di alto apprendistato.

Letto, approvato, sottoscritto in Trento il 21 dicembre 2011


PER L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA
PROVINCIA DI TRENTO

Il Presidente Ing. Antonio Armani




PER L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA
PROVINCIA DI BOLZANO

Il Presidente Ing. Guglielmo Concer




PER L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA
PROVINCIA DI VERONA

Il Presidente Ing. Ilaria Segala



PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
TRENTO

Il Rettore Prof. Davide Bassi



PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Presidente Lorenzo Dellai



PER LA FONDAZIONE LUIGI NEGRELLI

Il Presidente Ing. Antonio Armani

